

4) esercita le altre attribuzioni demandate al Comitato da leggi, decreti e regolamenti;

l) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati in conformità alle norme del regolamento organico del personale.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nominato dal Consiglio su proposta del presidente.

I verbali del Consiglio e del Comitato, di regola, sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei dirigenti e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che provvede anche, con le stesse norme, alla nomina di un sindaco supplente per ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci nomina nel suo seno il presidente.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed in particolare:

- 1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;
- 2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Istituto, ne regola il normale funzionamento, sovrintende a tutto il personale, ne fissa i compiti e ne cura la disciplina ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle presenti norme, dalle leggi e regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Istituto.

La nomina, il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono regolati dalle norme di cui alla lettera c) del precedente art. 4.

Art. 12.

Il presidente ed i consiglieri di cui all'art. 3 lettere b), c), d), e) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o più di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

Il mancato intervento dei consiglieri di cui all'art. 3 lettere d) ed e) a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di ciascun esercizio deve essere presentato, entro il primo quadrimestre successivo, dal direttore generale al Comitato

esecutivo; dopo l'esame del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne debbono riferire, nel termine di trenta giorni, al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la relazione dei sindaci.

Art. 14.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
- c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- d) in mutui ipotecari;
- e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1956, n. 1668.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

TITOLO PRIMO

*Campo di applicazione  
della disciplina dell'apprendistato*

Art. 1.

Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.

L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegate.

Art. 2.

Il rapporto di apprendistato si estingue:

a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;

b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.

Art. 3.

L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:

a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere;